

ACCORDO WELFARE DIRIGENTI TERZIARIO

Circolare 22_bis/2023

Riferimenti normativi

Accordo di rinnovo del 12/04/2023
Confcommercio, Nota n.52 del 21/11/2023

Come già comunicato con nostra Circolare n. 10_bis/2023, l'accordo di rinnovo del CCNL, siglato in data 12/04/2023, ha previsto, **limitatamente agli anni 2024 e 2025**, un contributo welfare obbligatorio minimo di 1.000,00 euro annui per ogni dirigente da destinare alla Piattaforma Welfare CFMT che sarà attiva da gennaio 2024.

In data 24/11/23 Confcommercio ha pubblicato la nota informativa nella quale vengono fornite le indicazioni e istruzioni per l'utilizzo di questo strumento contrattuale.

Il credito welfare potrà essere utilizzato dal Dirigente **a partire dal 15 gennaio di ciascun anno**, nel perimetro dei servizi attualmente definiti:

- versamenti di previdenza complementare al Fondo Mario Negri (fino ad un massimo di 5.000,00 euro annui);
- attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari, tramite alcune strutture sanitarie convenzionate con il Fasdac e presenti in piattaforma CFMT;
- acquisto di una copertura integrativa al Fasdac per il dirigente e familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
- acquisto di corsi di formazione per i familiari anche non conviventi.

Per ogni destinazione del credito welfare, a seguito della scelta da parte del dirigente di uno o più dei servizi previsti, la piattaforma welfare CFMT comunicherà all'azienda le modalità per il pagamento all'Ente prescelto (Mario Negri, Cassa De Lellis, Struttura sanitaria convenzionata Fasdac e CFMT, Soggetto erogatore corso di formazione).

Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time.

In caso di nuova assunzione o nomina di un dirigente in corso d'anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, il credito welfare sarà proporzionato in dodicesimi, in base ai mesi di servizio nell'anno di competenza. Ai fini del calcolo della mensilità di spettanza, si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni. Nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga prorogato in corso d'anno, dovrà essere integrata la quota del credito welfare in proporzione ai mesi di servizio. Nell'ipotesi in cui un dirigente abbia instaurato due rapporti di lavoro part-time con aziende che applicano il CCNL del terziario, solo il datore di lavoro che si farà carico interamente dell'onere contributivo ai Fondi ed Enti contrattuali dovrà riconoscere il credito welfare contrattuale.

Le aziende non avranno alcun onere amministrativo poiché il credito welfare contrattuale verrà inserito automaticamente in piattaforma CFMT dal 1° gennaio di ogni anno per ogni dirigente in forza che potrà iniziare a spenderlo dal 15 gennaio in poi. A fronte della destinazione del credito, totale o parziale, da parte del dirigente verso i

servizi previsti, sarà comunicato all'azienda la scelta del dirigente e le indicazioni per il pagamento del relativo importo corrispondente. Il pagamento del servizio richiesto da parte dell'azienda dovrà trovare poi evidenza nel cedolino del dirigente.

Il dirigente avrà tempo tutto l'anno 2024, e anche quello successivo, per scegliere la destinazione del credito welfare.

Nel caso in cui un dirigente, a fine 2024, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal CCNL, potrà scegliere se rinviare il credito all'anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione sulla destinazione dell'importo welfare residuo al 31/12/2024, lo stesso verrà riaccreditato nel 2025. Se alla cessazione del rapporto di lavoro il dirigente non avesse provveduto a spendere l'intero credito, quest'ultimo verrà azzerato.

Al 31/12/2025, in assenza di accordi tra azienda e dirigente e/o di diverse comunicazioni pervenute dal dirigente stesso, il credito residuo verrà destinato al Fondo Mario Negri.

Aumento del credito welfare

Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella piattaforma CFMT importi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal CCNL, mediante sottoscrizione di un apposito regolamento aziendale. Tale maggior credito welfare potrà essere fruito dal dirigente scegliendo servizi di welfare contrattuale tra quelli presenti sulla piattaforma CFMT.

Inoltre, nell'ambito delle politiche aziendali di welfare e sempre in aggiunta al credito welfare minimo contrattuale, le aziende potranno ovviamente offrire gli altri servizi di welfare aziendale di cui all'art. 51, comma 2, del Tuir (principalmente, viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) mediante accordi con uno dei provider/piattaforme presenti sul mercato.

Il credito welfare riconosciuto tramite le suddette piattaforme non potrà essere utilizzato dal Dirigente per acquistare i servizi disponibili sulla piattaforma CFMT, ad eccezione della possibilità di devolvere l'eventuale credito residuo al Fondo Mario Negri, ai fini dell'implementazione della previdenza complementare.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.